

Facciamo il punto sulle leggi che riguardano gli animali

Maria Chiara Acciarini, Senatrice Ds, responsabile nazionale del gruppo Vita Animale dell'associazione Sinistra ecologista

Qualche considerazione iniziale

"Un villano del territorio di Recanati avendo portato un suo bue già venduto al macellaio compratore per essere ammazzato, e questo sul punto dell'operazione, da principio dimorò sospeso e incerto dipartire o di restare di guardare o di torcere il viso, e finalmente avendo vinto la curiosità, e veduto stramazze il bue, si mise a piangere dirottamente. L'ho udito da un testimonio di vista".

L'episodio che Giacomo Leopardi descrive nello *Zibaldone di pensieri*, pur così lontano nel tempo, mi pare indicato per introdurre il tentativo di "fare il punto" sulle leggi che riguardano gli animali e sono attualmente in vigore nel nostro paese. Leopardi descrive così, con parole semplici e apparentemente distaccate, l'affermarsi di una sensibilità nuova nel rapporto dell'uomo con il proprio "animale da reddito", la cui macellazione è, dal punto di vista del proprietario, inevitabile e dolorosa al tempo stesso. Una sensibilità che desta stupore nello stesso poeta e lo spinge a suffragare il suo racconto con il riferimento alla presenza di un testimone oculare. Nel pensiero che ci viene affidato compaiono già alcuni temi che tornano spesso nella discussione: la necessità economica di una morte, espressa dalle parole "bue già venduto" e "macellaio compratore", e la partecipazione umana alla sofferenza dell'animale, espressa dall'incertezza "di partire o di restare di guardare o di torcere il viso" e dal pianto diretto che segue la cruenta morte dell'animale.

Tra lo scritto leopardiano ed oggi sono passati più di duecento anni. Non invano, possiamo ben dirlo, se ci troviamo oggi a discutere di un insieme di norme che si prefiggono di fornire strumenti di tutela nei confronti degli animali. Restano però infinite sofferenze, intollerabili abusi, colpevoli indifferenze. Le difficoltà che hanno incontrato ad essere discusse e approvate le leggi, che mi accingo, seppur brevemente, ad illustrare, dimostrano quanto sia ancora lungo il cammino per affermare compiutamente il principio della responsabilità dell'uomo verso gli altri esseri viventi non umani e per promuovere la salvaguardia delle biodiversità.

Eppure, la presenza degli esseri viventi non umani rappresenta anche un grande arricchimento per la vita sociale. Sono sempre più numerose le persone che convivono con un animale. Persone e animali che vivono nelle città, nei quartieri, nei condomini e la cui presenza richiede attenzione, cura, capacità di trovare soluzioni comuni.

La scelta di soffermarsi sull'aspetto legislativo non esclude ovviamente la consapevolezza che le norme giuridiche rappresentano solamente uno degli strumenti per raggiungere l'obiettivo di migliorare i rapporti fra le specie, costruendo un ambiente adatto a noi e agli altri animali.

Quando circa sei anni fa Fulvia Bandoli, Franca Chiaromonte ed io abbiamo scritto il "Manifesto di vita animale" per dare inizio all'omonimo gruppo di lavoro, nato all'interno dell'Autonomia tematica Ambiente e Territorio dei Democratici di Sinistra e oggi operante nell'ambito dell'Associazione "Sinistra Ecologista", abbiamo cercato di esprimere la necessità di andare oltre la lingua dei diritti: "...accanto a diritto, diritti, ci piace usare parole come affidamento, tutela, responsabilità, cura: perché siamo consapevoli che l'esigibilità di eventuali diritti riconosciuti agli animali sarebbe, è, anch'essa nelle nostre mani".

Nelle pagine che seguono si parla, quindi, di leggi e, più in generale, di norme, ben sapendo che leggi e norme sono la condizione necessaria, ma non sufficiente, per garantire il benessere degli animali nella nostra società. A due mesi dall'entrata in vigore di un' importante modifica del codice penale, che istituisce un nuovo titolo "Dei delitti contro il sentimento verso gli animali", appare opportuno ripercorrere, seppure sinteticamente, le tappe del diritto in questo campo, per mettere in risalto il quadro in cui si colloca un'innovazione che ha destato molte differenti reazioni, ma il cui significato non è stato da nessuno negato.

Ho ritenuto opportuno dividere il percorso in tre periodi:

- il primo periodo: dal codice Zanardelli (1890) alla svolta normativa degli anni Novanta del secolo scorso;
- il secondo periodo: la svolta normativa degli anni Novanta;
- il terzo periodo: dalla svolta normativa degli anni Novanta alla modifica del codice penale contenuta nella legge 189 del 20 luglio 2004.

Come tutte le suddivisioni essa è discutibile, ma può essere accettata per semplificare il ragionamento. Vorrei sottolineare, infine, che la visione che propongo è di natura

essenzialmente politica e in parte riflette la mia partecipazione alla vita del Parlamento a partire dal 1996.

Dal codice Zanardelli (1890) alla svolta normativa degli anni Novanta

L'art. 491 del codice Zanardelli (entrato in vigore nel 1890) proibisce esplicitamente atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali. Esso infatti così recita:

"Chiunque incrudelisce verso gli animali o, senza necessità, li maltratta o li costringe a fatiche manifestamente eccessive è punito con ammenda. (...) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale anche per il solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo".

Emergono alcuni concetti basilari, che ritorneranno ancora nel nostro ragionamento: la crudeltà nel comportamento umano, l'assenza di necessità, lo svolgersi dei fatti in un luogo pubblico, la reazione di "ribrezzo" che suscita il sottoporre gli animali ad esperimenti "fuori dai luoghi destinati all'insegnamento".

L'articolo del codice Zanardelli è poi ripreso nella legge 611 del 26 giugno 1913 "concernente provvedimenti per la protezione degli animali", nella quale si identificano precise fattispecie di reato:

- gli atti crudeli su animali;
- l'impiego di animali che "per vecchiezza, ferite o malattie non sono più idonei a lavorare";
- l'abbandono di animali;
- i giochi che comportano strazio di animali;
- le sevizie nel trasporto del bestiame;
- l'accecamento degli uccelli;
- in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

La legge, che ha avuto una limitatissima applicazione, contiene anche un articolo che riguarda gli esperimenti su animali viventi. Purtroppo è stata la parte della legge ad avere migliore fortuna: la vivisezione in quanto tale è stata ripresa nella legge 924/31, modificata dalla legge 615/41, ed è rimasta in vigore anche dopo l'emanazione del decreto legislativo 116/92, perché l'articolo relativo non è stato abrogato.

Il codice Rocco del 1930 ripropone il testo dell'art. 491 dello Zanardelli in termini quasi identici, collocandolo fra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume e assegnandogli il numero 727, ben noto a tutti gli animalisti, poiché tale articolo, poi profondamente modificato dalla legge 473/93, ha costituito fino al 1° agosto del 2004 il punto di riferimento di ogni difesa giuridica degli animali.

Nel primo dopoguerra non sono da segnalare importanti modifiche normative fino al 1954 quando è emanato il "Regolamento di polizia veterinaria" tuttora vigente, che assegna ai veterinari funzioni di repressione e di controllo a difesa della salute umana, da perseguire anche attraverso l'abbattimento di massa del bestiame colpito da infezioni. È importante collegare il decreto alla legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale (legge 833/78) ed, in particolare, all'articolo 14, che riguarda i compiti delle ASL, e agli artt. 16 e 32 sui servizi sanitari.

Gli anni '70 registrano un importante passo in avanti compiuto al di fuori del nostro paese: la firma della "Convenzione di Washington" che disciplina il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. La flora e la fauna selvatica sono considerate un valore per tutta l'umanità da gestire responsabilmente. In Italia la convenzione sarà recepita molto più tardi, negli anni '90, ma inizia a farsi sempre più significativo il rapporto dell'attività legislativa nazionale con le direttive assunte in sede internazionale e soprattutto con quelle assunte in sede europea. D'altronde, anche oggi, una parte cospicua della nostra normativa nazionale è costituita da atti che recepiscono direttive europee o danno esecuzione a convenzioni internazionali. Quasi sempre l'Italia giunge in ritardo, come nel caso della legge 632/85, che ratifica due direttive

Europee sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, emanate rispettivamente nel 1976 e nel 1979!

Significativo anche il D.P.R. 448/76, che riguarda l'esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale soprattutto come habitat di uccelli acquatici" e ratifica una convenzione firmata a Ramsar nel 1971.

La svolta normativa degli anni Novanta

Parlare di "svolta normativa" degli anni Novanta in tema di legislazione a tutela degli animali non è certo eccessivo. Si deve infatti all'azione di un piccolo gruppo di parlamentari (Procacci, Rocchi, Pecoraro Scanio, Apuzzo, Tamino, Pratesi) l'approvazione di leggi che hanno introdotto importanti innovazioni riguardanti i diritti degli animali. Poiché si tratta di un complesso assai vasto di

interventi ho scelto di commentarli adottando un raggruppamento tematico, per delineare con chiarezza i principali problemi affrontati:

1. la tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo
2. l'allevamento, il trasporto e la macellazione degli animali da reddito
3. la sperimentazione sugli animali
4. i maltrattamenti nei confronti degli animali

1) La tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo

La tutela degli animali d'affezione e la lotta al randagismo è affrontata attraverso un provvedimento, la legge 281/91, che è, a ragione, ritenuta una grande riforma -a favore dei diritti degli animali. È una legge quadro che fissa norme e principi generali e richiede, quindi, un recepimento attraverso leggi regionali.

Per comprendere pienamente la portata innovativa della legge nazionale, occorre ricordare che fino al 1991 i cani rinchiusi nei canili comunali e sanitari erano uccisi dopo tre giorni di permanenza o ceduti ai laboratori di vivisezione. Per i gatti si procedeva a soppressioni di massa e potevano anch'essi essere usati per la vivisezione. È giusto affermare che la legge 281/91 segna la fine della pena di morte per gli animali senza padrone.

I principi fondamentali della legge, integralmente riportata in appendice, sono i seguenti:

- il controllo della popolazione felina e canina si attua attraverso la prevenzione e non con l'uccisione; i cani ricoverati nei canili possono essere soppressi solo se gravemente malati o in caso di comprovata pericolosità e, in ogni caso, il canile dovrà conservare la documentazione veterinaria;
- garanzie simili sono previste per i gatti che vivono liberi e che devono essere sterilizzati dall'autorità sanitaria e riammessi nel loro gruppo; possono essere soppressi solo se gravemente ammalati e incurabili;
- le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le ASL, avere in gestione le colonie feline libere per poi provvedere alla cura della loro salute e alle condizioni di sopravvivenza;
- è modificata l'anagrafe canina, la cui organizzazione è demandata alle Regioni, che possono attivarla presso le ASL o presso i Comuni;
- spetta alle Regioni il compito di promuovere campagne per la prevenzione del randagismo, indennizzare gli imprenditori agricoli per eventuali perdite di bestiame dovute ai cani randagi e inselvaticiti, determinare il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi;
- ai Comuni, singoli o associati, spetta di provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di nuovi rifugi per cani avvalendosi dei finanziamenti regionali.

Purtroppo il problema dei finanziamenti è notevole: quelli attuali sono certamente insufficienti per soddisfare il fabbisogno della legge. Anche se, come si vedrà in seguito, qualcosa è stato fatto per stabilizzare l'erogazione di fondi da parte dello Stato, i compiti delle Regioni e dei Comuni sono imponenti: costruzione dei rifugi, risanamento delle vecchie strutture, sovvenzioni ai privati, convenzioni, sterilizzazioni, risarcimenti agli agricoltori, campagne di educazione, anagrafe canina, tatuaggi.

In ogni caso, per la 281/91 si pone soprattutto un problema di finanziamento e di applicazione, non di modifica, perché quanto stabilisce in materia di lotta al randagismo e di tutela degli animali di affezione è oggi ancora pienamente valido ed attuale.

2) L'allevamento, il trasporto e la macellazione degli animali da reddito

Per quanto riguarda l'allevamento, il trasporto e la macellazione degli animali da reddito, fino a non molti anni fa si sono tenute presenti esclusivamente le esigenze dell'uomo e dell'economia. L'integrazione europea e il recepimento delle direttive UE rappresentano un fattore di cambiamento e costituiscono la base per la presenza nel nostro ordinamento giuridico di un insieme di norme, definite giustamente "minime", attraverso le quali ci si preoccupa di limitare in qualche modo le sofferenze degli animali, che restano, comunque, indicibili.

Non è possibile dedicare lo spazio necessario ad un argomento che richiede una spiegazione assai complessa e, per certi aspetti, minuziosa. Mi limiterò a citare le disposizioni più importanti relative all'allevamento e al trasporto emanate nel periodo considerato:

- decreto legislativo 233/88, che detta le norme minime per la protezione delle **galline ovaiole in batteria**;
- decreto legislativo 533/92, che detta le norme minime per la protezione dei **vitelli**;
- decreto legislativo 534/92, che detta le norme minime per la protezione dei **suini**;

- decreto legislativo 532/92, che detta le norme minime per la protezione degli animali durante il **trasporto**.

Per quanto riguarda la macellazione la legge 439/78, che prevede lo stordimento preventivo degli animali, resta in vigore sino all'emanazione del decreto legislativo 333/98, sul quale ci si soffermerà in seguito.

3) *La sperimentazione sugli animali*

Sempre degli anni Novanta sono le due disposizioni che regolano la sperimentazione sugli animali: il decreto legislativo 116/92 e la legge 413/93. Il primo regola tutta l'attività di sperimentazione sugli animali ed è riportato, seppure parzialmente, nell'appendice. Ne elenco succintamente i punti maggiormente innovativi:

- la considerazione del benessere degli animali utilizzati nei laboratori;
- la presenza del medico veterinario, che sovrintende allo stato sanitario degli animali;
- la responsabilità del ricercatore, che compie dichiarazioni vincolanti per l'esecuzione della sperimentazione;
- il concetto dei "metodi alternativi", che consente l'impiego degli animali solo quando "non sia possibile ricorrere ad altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile";
- la richiesta di autorizzazione e/o comunicazione per effettuare la sperimentazione sugli animali;
- il controllo del Ministero della Sanità.

Il decreto stabilisce, inoltre, che la sperimentazione a fini didattici è ammessa soltanto "in caso di inderogabile necessità" e quando "non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi".

La legge 413/93 prevede, invece, che la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione sugli animali sia facoltativa. A tale disposizione si aggiunge l'obbligo di attivare modalità di insegnamento che non prevedano attività ed interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame.

Si può rilevare che esiste una contraddizione tra le due norme: la presenza di metodi alternativi messi a disposizione degli studenti evidenzia la possibilità di altri sistemi dimostrativi, possibilità che priva di fondamento la deroga utilizzata per far frequentare corsi che prevedono l'impiego di animali agli studenti che non compiono l'obiezione di coscienza.

La strada da seguire è contenuta in una proposta di legge presentata da Annamaria Procacci nella scorsa legislatura e la cui finalità è di escludere la sperimentazione didattica sugli animali.

4) *I maltrattamenti nei confronti degli animali*

Uno dei traguardi più importanti della svolta degli anni Novanta è la legge 413/93, attraverso la quale è stato modificato l'art. 727 del codice penale e il reato di maltrattamento è stato definito in modo più preciso, anche se non del tutto soddisfacente.

Come si è già visto il codice Zanardelli aveva proibito esplicitamente gli atti crudeli, le sevizie e il maltrattamento degli animali; la legge 611/13 aveva poi messo in evidenza precise fattispecie di reato. Con il nuovo articolo 727 si giunge ad un ben più articolato e complesso sistema sanzionatorio, poiché:

- è previsto il divieto del maltrattamento in senso generico;
- è stabilita l'impossibilità di utilizzare gli animali in giochi, spettacoli, lavori, che non siano idonei alla natura degli animali, valutata anche secondo le loro caratteristiche etologiche;
- è sanzionata la detenzione non idonea perché incompatibile con la natura dell'animale;
- è punito l'abbandono di animali domestici o che abbia no acquisito l'abitudine alla cattività;
- è punito chi organizza o partecipa a spettacoli o a manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali.

Le pene sono aggravate quando il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi o se causa la morte dell'animale. Il punto debole è rappresentato dal fatto che il reato è un reato/contravvenzione e tutte le sanzioni rientrano nell'ipotesi dell'ammenda, che permette di evitare il processo mediante il pagamento di una somma.

Non mi soffermo ulteriormente sulla norma che, essendo modificata dalla legge 189/04, è oggetto di molte considerazioni negli altri contributi del libro. È stato, comunque, un significativo passo in avanti e bene si presta a chiudere l'esposizione sulla positiva svolta normativa degli anni Novanta.

Nel 1992 è approvata anche la nuova **legge sulla caccia**, che vede tra i suoi promotori i presidenti di due associazioni venatorie.

Si tratta di una legge quadro, che detta i principi generali, lasciando alle Regioni il compito di regolare gli aspetti più specifici e minuziosi della normativa. Non mancano, di conseguenza, le sovrapposizioni, le oscurità, le difficoltà di interpretazione.

È una legge di cui è bene, comunque, ricordare i punti fondamentali, come osserva Stefano Apuzzo, "per potere chiedere l'intervento di chi è preposto alla salvaguardia dei nostri amici animali, o anche semplicemente per fare un esposto alla Magistratura quando si vede qualcosa che non ci convince" (S.Apuzzo, M.C.Acciarini, C.Rocchi, *Le Regioni e le città amici degli animali*, Stampa alternativa, 2000). Il principio base è il seguente: "la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato e la sua tutela viene assicurata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale". La fauna è globalmente protetta, con l'eccezione di determinate specie che sono cacciabili:

- in un determinato periodo dell'anno;
- solo da chi è in possesso di un'apposita concessione, detta licenza di caccia, che viene rilasciata dallo Stato ai singoli cittadini.

Ogni forma di cattura della fauna selvatica è vietata, tranne che negli appositi centri autorizzati dalla provincia, che catturano animali per darli al cacciatore che li utilizzerà come richiami vivi; le trappole, le reti o altri strumenti per catturare gli uccelli integrano, quindi, gli estremi del reato di uccellazione. L'art. 30 prevede le sanzioni penali per i reati, mentre all'art. 31 sono stabilite le sanzioni amministrative.

Contrariamente a quanto avviene nella legislazione di altri paesi e nelle convenzioni internazionali, sono esclusi i gruppi zoologici che costituiscono la fauna eteroterma (pesci, anfibi, rettili), definita anche "fauna minore".

Inoltre le sanzioni penali previste dal citato art. 30 sono tutte "oblazionabili", cioè si può evitare il processo con il pagamento di una somma. L' illecito amministrativo di cui all'art. 31 può essere risolto pagando un terzo del massimo della sanzione prevista o il doppio del minimo.

Occorre inoltre aggiungere che molte regioni consentono l'apertura anticipata della caccia con conseguenze molto pesanti per la prioritaria esigenza della conservazione della fauna.

Dalla svolta normativa degli anni Novanta alla legge 189/04

Dalla stagione degli anni novanta ad oggi sono proseguiti l'impegno politico e l'attività legislativa sui

principali temi che abbiamo sin qui indicato e che ora riprenderemo ad uno ad uno per comprendere quali

mutamenti sono avvenuti, ma soprattutto per indicare i troppi problemi che restano ancora aperti.

1) La tutela degli animali d'affezione e l'applicazione della legge 281

Come si è già osservato, sono in molti a pensare che non occorra un nuovo intervento legislativo, ma sia necessario vegliare sull'applicazione delle leggi che le Regioni hanno emanato in attuazione della legge 281. Il problema del finanziamento rimane serio, poiché l'unico risultato, ottenuto nella XIII legislatura, è stato quello di stabilire in un apposito provvedimento, la legge 434/98, il finanziamento annuale, peraltro modesto, di 2.600 milioni di vecchie lire.

Nella legge 342/00 è stata fissata anche la deducibilità, entro un certo ammontare, delle spese veterinarie dal calcolo dell'imposta sul reddito.

2) L'allevamento, la macellazione e il trasporto: arrivano nuove norme dall'Unione europea.

In tema di allevamenti, macellazione e trasporto sono intervenute direttive dell'Unione Europea, che sono già state recepite o che sono in attesa di una recepimento.

Una delle innovazioni più importanti riguarda l'allevamento delle galline ovaiole: dal 1° gennaio 2012 scatterà il divieto totale per questo tipo di allevamento. Una scadenza lontana, ma certa, per un tipo di allevamento che condanna gli animali ad una vita innaturale e crudele. Purtroppo, invece, l'impossibilità di mettere in uso nuove gabbie dopo il 1° gennaio 2003 non è stata confermata nel decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 1999/74. Contro tale scelta la LAV ha fatto ricorso alla Commissione Europea.

Con decreto legislativo 333/98 relativo alla "protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" è stato introdotto un complesso di norme che, oltre a ribadire l'obbligo dello stordimento prima della giugulazione, cerca, in vario modo, di ridurre le sofferenze degli animali. Come è accaduto per i provvedimenti precedenti, ho scelto di indicare i punti fondamentali:

- tutte le operazioni relative alla macellazione devono essere condotte "in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili"; anche la costruzione e il

funzionamento dei macelli devono essere effettuati tenendo presente il medesimo obiettivo (artt. 3 e 4);

- Le operazioni relative al macello "possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attività in modo umanitario ed efficace" (art. 7).

Rispetto allo stordimento si deve però mettere in evidenza che continuano ad essere ammesse alcune gravi eccezioni. In particolare, è ammessa la deroga quando la macellazione è compiuta in osservanza di riti religiosi. I riti ebraico ed islamico comportano che l'animale sia sveglio e cosciente al momento in cui sono recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea e i grossi vasi sanguigni del collo. Non si sono trovate, per ora, soluzioni legislative al conflitto che esiste "tra un credo antico, che sostiene di rispettare l'animale e di causargli una morte serena e priva di sofferenze, e la convinzione che invece questa pratica dia luogo ad una morte lenta e dolorosa" (T. Ercoli, in *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Giuffrè, 2001). E, anche se non desta discussioni e polemiche altrettanto forti, continua ad essere ammessa la macellazione senza stordimento dei volatili e dei conigli per uso familiare.

Con il decreto legislativo 388/98 si fissa, invece, un insieme di norme sul trasporto degli animali. Viene, tra l'altro, stabilito:

- chi deve vigilare sui trasporti: i posti di ispezione frontaliere, gli Uffici Veterinari Adempimenti CEE (UVAC) e le ASL;
- il divieto di trasporto di animali non idonei a sopportare il viaggio e la possibilità di trasportare animali feriti o malati solo se ciò non causa dolori e sofferenze;
- la necessità di consentire il riposo, l'alimentazione e l'abbeveraggio, se il viaggio supera le 24 ore;
- la reiterazione di norme già esistenti sulle caratteristiche dei mezzi di trasporto;
- il persistente divieto di trasportare animali gravidi o che abbiano figliato nelle ultime 48 ore.

Infine, occorre citare il decreto legislativo 146/01, che si deve al governo di centrosinistra e prevede a partire dal 1° gennaio 2004:

- il divieto e la limitazione di una serie di mutilazioni negli allevamenti;
- il divieto di alimentazione forzata per anatre e oche, nonché la spiumatura di volatili vivi;

e, a partire dal 1° gennaio 2008:

- la riconversione degli allevamenti degli animali da pelliccia.

3) *La sperimentazione: un rinvio e un riconoscimento*

Sono da segnalare due decreti del Ministero della Sanità, che hanno recepito direttive europee. Il primo (D.M. del 6 luglio 2000) ha rinviato per la seconda volta il termine fissato per il divieto della sperimentazione sugli animali di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici; ora, in seguito alla direttiva UE 2003/15, che dovrebbe essere recepita dalla legge comunitaria nel prossimo autunno, il divieto scatta, in modo differenziato per tecniche, dal 2009, fino a giungere al blocco totale previsto per il 2012. Il secondo (D.M. 11 aprile 2001) riconosce per la prima volta tecniche alternative di ricerca alla sperimentazione animale in tre test.

4) *I maltrattamenti: il tema dei combattimenti fra animali e la modifica del codice penale*

Successivamente alla modifica dell'art. 727 del codice penale, è venuto assumendo un sempre maggiore rilievo il problema dei combattimenti fra gli animali, fenomeno al quale è collegato un consistente aspetto delinquenziale e mafioso. Nella XIII legislatura, la Camera dei Deputati era riuscita ad approvare una proposta di legge, che purtroppo è rimasta poi bloccata in Senato e non è stata votata prima dello scioglimento del Parlamento avvenuto nel 2001.

Il testo approvato da Montecitorio prevedeva norme volte a punire chi organizza o promuove combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra gli animali e aveva anche cercato di inquadrare il problema delle razze e della selezione di incroci destinati ad aumentare l'aggressività dei cani. È stato presto evidente che questo secondo aspetto della proposta forniva appigli a tutti coloro che erano interessati a bloccare il percorso. Del resto l'esperienza di altri paesi, dove si era tentato di percorrere la strada dell'estinzione di alcune razze, non è stata soddisfacente: è difficile individuare esattamente un cane lottatore ed è sempre possibile utilizzare incroci difficilmente riconducibili ad una tipologia standardizzata. Certo, alcune razze vengono preferite per le loro caratteristiche morfologiche, ma alcuni aspetti di natura caratteriale, e propri di tutti i cani, sono

acuiti mediante le terribili tecniche di addestramento, in molti casi vere e proprie torture, a cui i cani sono sottoposti. Un' ulteriore conferma dell'inopportunità di redigere elenchi di razze "potenzialmente pericolose" si è avuta, del resto, con l'infelice ordinanza Sirchia pubblicata nella G.U. 212 del 12/09/03.

All'inizio della XIV legislatura, perciò, la scelta di molti parlamentari è stata quella di presentare una proposta di legge formulata dalla LAV, che puntava ad infliggere pene detentive ai promotori ed organizzatori dei combattimenti: reclusione fino ai quattro anni, accompagnata dalla confisca e dal recupero dei cani. In tali proposte (primi firmatari Grignaffini e Azzolini alla Camera; Acciarini al Senato) era previsto anche l'uso delle intercettazioni telefoniche e le indagini ambientali, oltre all'aumento della pena, sino alla metà, in caso di lesioni gravi o morte provocate dai combattimenti.

D'altra parte, si sentiva la necessità di intervenire anche sul tema più generale, rappresentato dalla revisione dell'art. 727 del codice penale. Il cammino scelto dal Parlamento è stato, quindi, quello di affrontare in un'unica legge sia l'aggravamento delle pene per i maltrattamenti, sia il divieto di combattimenti fra gli animali. Il risultato è la legge 189/04, la cui valutazione è oggetto dei contributi di Fassone, Santoloci, Zancla, Troiano e Felicetti, che si trovano nelle pagine successive.

Qualche considerazione finale

Ho cercato di tracciare un quadro, seppur rapido e forse incompleto, delle principali "regole scritte" che dovrebbero consentire agli animali di vivere un po' meglio nel nostro paese. Regole non certo perfette perché, come giustamente osserva Enrico Moriconi (in *La fabbrica degli animali*, Edizioni Cosmopolis, 2001) "...il problema del rapporto tra le leggi e le attese dei cittadini è un chiaro esempio della complessità dei rapporti sociali. Infatti le aspettative delle parti più attente a particolari esigenze, quali le associazioni animaliste, non trovano sempre e non subito risposte legislative".

Tuttavia mi è spesso accaduto di pensare che, se almeno le norme che abbiamo fossero rispettate, sarebbe già stato fatto un grande passo in avanti per garantire il benessere degli animali. E proprio negli stessi giorni in cui lavoravamo a questo libro (agosto 2004) apprendevamo che il giudizio sulla legge 189/04 l'avevano già pronunciato alcuni nostri concittadini, i quali non hanno minimamente messo in dubbio la portata o l'efficacia delle nuove norme, ma le hanno semplicemente aggirate, depositando i loro cani alle porte della Svizzera!

E allora è la mentalità dell'uomo che deve innanzitutto cambiare. Occorre un grande progetto politico e culturale, che richiami l'attenzione di tutti sulla responsabilità che abbiamo noi, umane ed umani, su tutti gli altri esseri viventi.

Ha suscitato giustamente molte critiche il fatto che il nuovo titolo del codice penale non sia, come avrebbero voluto tutti gli animalisti, "Dei delitti contro gli animali", ma "Dei delitti contro il sentimento verso gli animali". Se questo è il risultato su cui per ora dobbiamo attestarci, possiamo cercare di trasformare una sconfitta in una ulteriore ragione di impegno per modificare la cultura antropocentrica in cui siamo ancora immersi.

Penso soprattutto, ma non solo, ai giovani tra i quali l'animalismo si sta diffondendo in modo forte e diseguale. Giovani che sono capaci di grande generosità, ma che sono spesso anche protagonisti di episodi cruenti ai danni degli esseri viventi non umani. E importante che nelle scuole e fuori dalle scuole si discuta del rispetto degli animali, della loro sensibilità e sofferenza, dei loro diritti. La legge 189/04 prevede, tra l'altro, la possibilità per lo Stato e per le regioni di promuovere "un'effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche". È un aspetto della nuova legge che non deve essere trascurato.

Il traguardo è avere tanti cittadini interessati a una società in cui siano valori fondanti la tutela dell'ambiente e della salute e in cui siano rispettati i diritti di tutti gli esseri viventi. Insomma, c'è una grande lavoro da fare, dentro e fuori il Parlamento.